

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

*Associati*

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**ELISA FILIPPI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**OGGETTO: Legge di Bilancio 2023 – Principali Novità in materia Giuslavoristica**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023", in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di seguito le principali novità di carattere Giuslavoristico.

**RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI (comma 63)**

L'art. 1 comma 63 della Legge di Bilancio 2023 riduce dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell'anno 2023 in relazione a:

- premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tale misura trova con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

**ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI (comma 281)**

Il comma 281 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici con la seguente formulazione:

- al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

La presente riduzione contributiva è applicata anche sulla 13Ma mensilità.

**"QUOTA 103" (commi 283 - 285)**

Si tratta di un'ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, valida per l'anno 2023, denominata **pensione anticipata flessibile** che si aggiunge, quindi, come possibilità alternativa a quelle vigenti,

I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un'**età anagrafica** di almeno **62 anni** e di un'**anzianità contributiva** di almeno **41 anni** (cd. Quota 103).

La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati.

Il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale è riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo pari al

quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto nel regime generale INPS. La successiva liquidazione, in base agli ordinari criteri di calcolo, ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia, quindi, salvi casi specifici, dal mese successivo al compimento di 67 anni.

Il trattamento di pensione Quota 103 liquidato, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.

**INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (commi 286 - 287)**

Trattasi di un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (Quota 103), decidano di rimanere in servizio.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:

- continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l'importo della pensione futura;
- godere dell'incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all'accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.

L'entrata in vigore della suddetta disposizione è subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

### **OPZIONE DONNA (comma 292)**

Per poter accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistere, "al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti";
- avere "una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%";
- essere "lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Per tali lavoratrici il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.

### **INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA**

Si tratta di un incentivo contributivo che si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ed è riconosciuto:

- per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE (commi 297 - 299)**

#### Incentivo under 36

L'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

L'esonero spetta:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e

nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;

- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

#### Incentivo donne svantaggiate

L'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l'esonero spetta:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL)

nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;

- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

#### **PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI "FRAGILI" (comma 306)**

Il comma 306, articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono "soggetti fragili", ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

#### **DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA (commi 313 - 321)**

La misura del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevista dagli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.

A tale disposizione fanno eccezione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone portatrici di disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024 le disposizioni relative al Rdc saranno interamente abrogate.

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (commi 342 - 354)**

La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (articolo 54-bis, DL n. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

**Importo erogabile:** il limite complessivo di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l'importo complessivo passi da 5.000 euro a 10.000 euro, fermo restando a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.

**Requisiti soggettivi dell'utilizzatore:** possono fare ricorso al lavoro autonomo occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati comprese le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

**CONGEDO PARENTALE (comma 359)**

La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all'80% per la durata massima di un mese

- in alternativa tra i genitori,
- da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli